

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTRANTUONO, ROMANO, BORSANO, FARIGU, CORTESE

Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione

Presentata il 10 gennaio 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nelle proposte di riforma della giustizia civile manca quasi sempre qualsiasi riferimento al processo esecutivo. Eppure i suoi mali sono anche più gravi di quelli del processo di cognizione, essendo rappresentati non solo dalle lentezze ma anche dalla scarsa capacità di realizzare l'obiettivo e, cioè il soddisfacimento del credito.

Considerato dunque, che i mali dell'esecuzione non sono certo inferiori a quelli relativi agli altri settori del processo, la ridotta attenzione non ha alcuna giustificazione.

Ed invero la pronunzia di una sentenza esecutiva costituisce solo una tappa nel quadro della tutela giurisdizionale; tappa sicuramente importante, ma nella mas-

sima parte dei casi non sufficiente, giacché senza un'adeguata tutela esecutiva vi è il rischio che rimanga un mero *flatus vocis*. E sono dunque indispensabili interventi urgenti anche nella fase dell'esecuzione per evitare che il cittadino, superato l'ostacolo dei tempi lunghi del processo di cognizione, incontri ostacoli maggiori nella realizzazione del suo credito.

Tuttavia riforme di ampio respiro non appaiono proponibili nell'attuale fase della legislatura che si avvia ineluttabilmente alla fine. Per questo si propone un intervento più limitato ma idoneo a conseguire uno snellimento ed un'accelerazione della procedura relativa alle attività di esecuzione mobiliare, modificando le regole che disciplinano l'intervento dei terzi

creditori nell'esecuzione mobiliare, non prevedendo più la comparizione delle parti disposta dal giudice dell'esecuzione per le assegnazioni delle somme o la fissazione della vendita. Ed infatti nell'espropriazione mobiliare una delle cause dei ritardi è costituita dall'udienza di autorizzazione alla vendita: udienza che, nella quasi totalità dei casi, si riduce ad una mera formalità, rappresentata dall'apposizione di un timbro su un foglio.

Al riguardo va osservato che l'eliminazione dell'udienza di comparizione per l'assegnazione delle somme o per la vendita comporta un risparmio di tempo per l'esecutante e per gli organi giudiziari, secondo l'esperienza già maturata relativamente alla « piccola vendita mobiliare » senza peraltro determinare lesioni al diritto di difesa dell'esecutato.

D'altro canto nel caso in cui la vendita o l'assegnazione siano di particolare rilevanza, il giudice dell'esecuzione che si trovi nella necessità di ascoltare direttamente le parti e gli interessati, potrà comunque convocarli a norma dell'articolo 485 del codice di procedura civile.

Una volta abolita l'udienza di comparizione, va abrogato il terzo comma dell'articolo 525, la cui permanenza non avrebbe alcuna rilevanza.

La proposta di legge in esame è finalizzata all'abbreviazione dei tempi delle procedure esecutive mobiliari.

In particolare l'articolo 1 della proposta di legge novella l'articolo 524 del co-

dice di procedura civile nel senso di assimilare all'intervento tardivo anche il pignoramento che intervenga successivamente alla presentazione del « ricorso per la vendita » (detto nella prassi istanza di vendita), oltre a disporre in ordine al suo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione.

L'articolo 2 modifica il secondo comma dell'articolo 525 stabilendo che il termine per l'intervento non tardivo del terzo creditore deve avere luogo non oltre la data di presentazione dell'« istanza di vendita » e abroga il terzo comma dello stesso articolo.

L'articolo 3 attua, nei confronti dell'articolo 526 del codice di procedura civile una modifica di coordinamento con il disposto dell'articolo precedente; di coordinamento è parimenti la modifica dell'articolo 4 nei confronti dell'articolo 527 del codice di procedura civile.

Funzione di coordinamento ha pure l'articolo 5, che modifica il primo comma dell'articolo 528 del codice di procedura civile relativo ai già esposti effetti dell'intervento tardivo.

L'articolo 6, infine, modifica radicalmente l'articolo 530 del codice di procedura civile nel senso di sopprimere l'udienza per la fissazione della vendita: in seguito all'« istanza di vendita » il pretore dispone la vendita (o l'assegnazione) dei beni pignorati con decreto, in assenza di interventori tempestivi; altrimenti con ordinanza, dopo aver sentito gli interventi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 524 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla *presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati*. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la data di presentazione del ricorso di cui all'articolo 529. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante ».

2. Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è abrogato.

ART. 3.

1. L'articolo 526 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 526. — (*Facoltà dei creditori intervenuti*). — I creditori intervenuti a norma

del secondo comma dell'articolo 525 partecipano all'espiazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 527 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525, secondo comma, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore, utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estenzione ».

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 528 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« I creditori chirografari che intervengono oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza ».

ART. 6.

1. L'articolo 530 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sull'istanza di cui all'articolo 529 il pretore provvede con decreto per l'assegnazione o la vendita, nel caso non siano

interventuti creditori fino alla presentazione del ricorso, ovvero con ordinanza dopo aver sentito i soli creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525 ».